

dipendenti.

Si stabiliva inoltre, che successivamente alla data suddetta la trattazione di tali operazioni fosse avocata direttamente alla Direzione Generale, la quale avrebbe provveduto a mezzo dei suoi diretti funzionari. Tuttavia in seguito, la Direzione Generale, nel proposito di non danneggiare le Agenzie Generali che pur essendosi preoccupate, sostenendo le spese, di portare a compimento tali operazioni nel termine stabilito del 1° gennaio 1932, non erano riuscite, per ragioni indipendenti dal loro interessamento, a raggiungere l'intento, stabilì di assegnare dei compensi, ma in misura notevolmente ridotta rispetto ai precedenti; anche per quelle operazioni che alla data della deliberazione del 4 agosto 1931, risultavano in corso di trattazione più o meno avanzata.

Però la successiva esperienza in questa materia, ha posto in rilievo queste due circostanze:

1.) Che non è sempre possibile poter escludere le Agenzie Generali dalla trattazione di tali affari, in quanto sono esse che, introdotte nell'ambiente locale, ne segnalano la possibilità e il più delle volte sostengono delle spese per la loro